Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 6 novembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(3496)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 258.

Norme transitorie circa i matrimoni contratti, senza autorizzazione e senza il requisito dell'età, da sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato ed estensione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in determinate condizioni, delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 225.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 dicembre 1935, n. 2356, recante nuove disposizioni sul matrimonio e sul collocamento a riposo dei sottufficiali dell'Esercito, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 746;

Visto il regio decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, concernente l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze armate dello Stato, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1938, n. 2214;

Visto il regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 902, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 11 maggio 1944, n. 178, concernente modificazioni alle norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei Reali carabinieri;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C.R.E.M. e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744 - capo III articolo 64 riguardante lo stato dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 437, recante modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di intesa con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la guerra e per l'aeronautica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sino a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è sospesa l'applicazione dell'art. 33-*bis* del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni, del paragrafo 85, lettera *a*), del regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 gennaio 1907, n. 145, del paragrafo 601 del regolamento di disciplina militare dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 giugno 1929 e successive modificazioni, degli articoli 92, lettera *a*), 20, terzo comma, e 38, ultimo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, e dell'articolo 64, lettera *c*) n. 6, del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, nei riguardi, rispettivamente, dei sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e della Guardia di finanza, dei sottufficiali di carriera e di leva della Marina e del personale volontario del C.R.E.M., nonchè dei sottufficiali e militari di truppa di carriera, o vincolati a ferma speciale superiore a trenta mesi, dell'Aeronautica che, trovandosi l'8 settembre 1943 o posteriormente in territorio estero od in Albania, ovvero, durante la guerra 1940-45, in territorio metropolitano, o coloniale, occupato dal nemico od assoggettato alla giurisdizione dell'autorità militare alleata, abbiano contratto matrimonio senza l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni e senza essere in possesso del requisito dell'età, ove richiesto.

Il disposto del precedente comma non si applica ai sottufficiali e militari di truppa che pur trovandosi nelle condizioni predette, abbiano contratto matrimonio dopo la data di passaggio del territorio di loro residenza all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 2.

I sottufficiali e militari indicati nell'art. 1, devono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere la prescritta autorizzazione: qualora non la ottengano, sono, se di carriera, dispensati dal servizio o collocati a riposo, a seconda della durata dei servizi prestati, se raffermati o vincolati a ferma speciale, prosciolti, d'ufficio, dalla ferma contratta.

Art. 3.

Qualora i sottufficiali ed i militari di cui all'art. 1 decedano prima della scadenza del termine previsto dall'art. 2, non si applica il disposto dell'art. 125 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, e 38, ultimo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 225, sono estese, sino a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che, trovandosi l'8 settembre 1943 o posteriormente, in territorio estero od in Albania, ovvero, durante la guerra 1940-45, in territorio metropolitano, o coloniale, assoggettato alla giurisdizione dell'autorità militare alleata, abbiano contratto matrimonio senza l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni.

Il disposto del precedente comma non si applica agli ufficiali che, pur trovandosi nelle condizioni predette, abbiano contratto matrimonio dopo la data di passaggio del territorio di loro residenza all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 5.

Le autorizzazioni per i matrimoni contratti dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa nelle condizioni previste dal presente decreto non comportano effetti economici retroattivi.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

De Gasperi — Micheli — Scoccimarro — Corbino — Facchinetti — Cingolani

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 104. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 259.

Concessione di agevolazioni tributarie per le operazioni finanziarie occorrenti per la liquidazione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 41 della legge 18 maggio 1942, n. 566, tutti gli atti, contratti e convenzioni relativi alle operazioni di finanziamento, cui dovessero eventualmente ricorrere gli Enti economici dell'agricoltura e l'Associazione degli Enti suddetti ai fini della loro liquidazione, sono soggetti alla imposta fissa di registro e a quella fissa di iscrizione e cancellazione ipotecaria, con esenzione dal pagamento della tassa di quietanza. Restano fermi gli emolumenti ai Conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti e compensi spettanti agli Uffici del registro, mentre sono ridotti alla metà delle tariffe vigenti gli onorari notarili per la stipula degli atti e per l'espletamento delle formalità inerenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

De Gasperi — Segni — Corbino — Scoccimarro — Gullo

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 108. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 260.

Aumento delle paghe dei graduati e militari di truppa dell'Esercito a decorrere dal 1° ottobre 1945.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e assegni fissi dell'Esercito;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103, che stabilisce le paghe ordinarie dei militari di truppa dell'Esercito;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 650;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 10 giugno 1946, n. 1;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le paghe ordinarie giornaliere dei graduati e militari di truppa dell'Esercito sono fissate, a decorrere dal 1° ottobre 1945, nelle seguenti misure:

militari in servizio di leva, trattenuti o richiamati:

militari con meno di 40 mesi di servizio:

soldati . . . . lire 25
caporali . . . . lire 27
caporali maggiori . . . . lire 30

militari con più di 40 mesi di servizio continuativo:

soldati . . . . lire 35
caporali . . . . lire 38
caporali maggiori . . . . lire 42

militari raffermati o vincolati a ferme speciali:

a) dalla data di arruolamento fino al compimento del primo anno di servizio, lire 41;
b) dopo il primo anno di servizio e fino al compimento del 2° anno di servizio, lire 43;
c) dopo due anni di servizio e fino al compimento del 5° anno di servizio, lire 60;
d) dopo cinque anni di servizio e fino al compimento del 7° anno di servizio, lire 80;
e) dopo sette anni di servizio e fino al compimento dell'11° anno di servizio, lire 100;
f) dopo undici anni di servizio, lire 110.

A decorrere dalla stessa data sono soppressi:

l'integrazione temporanea e l'aumento dell'integrazione stessa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 650;
l'indennità di lire 120 nette istituita con il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574;
tutti i soprassoldi speciali connessi con la paga.

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 1945, l'art. 91 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, è sostituito dal seguente:

« Ai caporali e soldati vincolati con rafferma o ferma speciale, che siano ammogliati o vedovi con prole, convivente ed a carico, minore od inabile al lavoro, è concessa una indennità speciale di lire 750 mensili, oltre una indennità supplementare di lire 300 pure mensili per la moglie e per ogni figlio convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro.

L'indennità di cui sopra è ridotta a lire 300 per i militari provvisti di alloggio in natura, ferme restando le indennità supplementari ».

Art. 3.

Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — FACCHINETTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 109. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 261.

Norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi per la nomina a revisori dei conti e per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti l'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909; il regio decreto 19 agosto 1932, n. 1297; l'articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003; l'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228; l'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 e l'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le tasse da corrispondersi a favore dell'Erario nei casi sottoindicati sono così stabilite:

a) per la presentazione dei ricorsi ai Consigli nazionali delle professioni indicate negli articoli 1 e 18 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, lire 800;
b) per gli esami di procuratore e di avvocato, lire 1600;
c) per gli esami per la iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, lire 2400;
d) per l'iscrizione nell'albo speciale di cui alla lettera precedente, lire 2400;
e) per la partecipazione alle sessioni per la nomina a revisore dei conti, lire 2400.

Art. 2.

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 15 e 21 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, sui revisori ufficiali dei conti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

De Gasperi — Gullo — Scoccimarro — Corbino — Gonella

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 107. — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di Bologna, ente morale con sede in Bologna.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1379, per l'attuazione della legge predetta;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 9 gennaio 1946, con il quale l'avv. Ezio Piacentini è stato nominato commissario straordinario del Monte di Bologna;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del Monte predetto;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

I signori avv. Artenio Pergola e rag. Socrate Reali sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di Bologna, ente morale con sede in Bologna, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

Corbino

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1946
Registro Tesoro n. 10, foglio n. 398

(3434)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il signor Badii Mazzini è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
Morandi

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
Segni

(3379)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1946.

Messa in liquidazione della ditta Enrico Petersen, con sede in Milano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 31 agosto 1945, con il quale la ditta Enrico Petersen (fabbrica articoli medici e chirurgici), con sede in Milano, via Cosimo del Fante n. 13, è stata sottoposta a sequestro, con la nomina a sequestratario del rag. Giuseppe Centonze;

Vista la relazione del sequestratario, con la quale è stata fatta presente l'opportunità di mettere in liquidazione l'azienda che non è più in grado di adempiere le obbligazioni inerenti al suo esercizio;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Sentita l'Intendenza di finanza di Milano;

Decreta:

La ditta Enrico Petersen, con sede in Milano, è messa in liquidazione, ed è nominato liquidatore il rag. Giuseppe Centonze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1946

Il Ministro: Bertone

(3389)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1946.
Disciplina dell'ammasso dell'olio di oliva e di sanse nella campagna olearia 1946-1947.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792, recante disposizioni per l'ammasso dell'olio di oliva e di sanse;

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre 1945, n. 108, recante disposizioni per la disciplina della produzione e utilizzazione dell'olio di oliva e di sanse nella campagna 1945-46;

Visto il decreto Ministeriale 16 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1944, n. 71, concernente il blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e la disciplina della distribuzione dei detti sottoprodotti e dell'olio al solfuro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, che ha istituito l'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura;

Visto il regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, contenente norme penali per la disciplina dei consumi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 774, contenente norme penali relative alla disciplina dell'ammasso dell'olio di oliva della campagna 1945-46;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 193, contenente sanzioni relative alla disciplina dei consumi, del commercio e del conferimento di prodotti agricoli soggetti a vincolo;

Considerata la necessità di assicurare, per le esigenze dell'approvvigionamento nazionale, la disponibilità dell'intera produzione di olio di oliva e di sanse della campagna 1946-47;

Decreta:

1. — *Vincolo delle olive e destinazione dell'olio.*

Art. 1.

Tutte le olive prodotte nella campagna 1946-47 sono sottoposte a vincolo e debbono essere destinate, a cura dei rispettivi produttori o di chi ha titolo per disporne, in relazione a quanto previsto dal successivo art. 10 alla oleificazione salvo, per le olive da tavola, la diversa destinazione consentita dal presente decreto.

Tutto l'olio ottenuto dalla lavorazione delle olive destinate alla oleificazione, siano esse di produzione nazionale od importate dall'estero, nonchè quelle provenienti dai precedenti raccolti, da chiunque detenuto, e l'olio eventualmente introdotto dall'estero e nazionalizzato deve essere conferito agli oliai del popolo, ad eccezione delle quote spettanti in esonero ai produttori, a norma degli articoli 20 e 21.

Art. 2.

Agli effetti di quanto previsto dal precedente articolo sono considerati produttori coloro i quali, come proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari, questi ultimi anche se di soli olivi, conducano terreni olivati, nonchè, nei casi di fondi condotti a mezzadria o a colonia parziaria, i mezzadri o coloni parziari.

2. — *Denuncie e consegne dell'olio.*

Art. 3.

Tutto l'olio di oliva disponibile deve essere denunciato con le modalità che saranno stabilite dall'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.).

Sono obbligati alla denuncia coloro i quali, come proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari, questi ultimi anche se di soli olivi, conducano terreni olivati, nonchè coloro che comunque dispongano di olio di oliva.

I gestori dei frantoi sono solidalmente responsabili, con coloro cui è commesso l'obbligo di denunciare l'olio, della compilazione della denuncia di produzione, per le singole quantità ottenute.

Indipendentemente dall'obbligo della denuncia, tutti i produttori di olio di oliva a qualsiasi titolo sono tenuti a presentarsi all'U.C.S.E.A. competente per la applicazione delle disposizioni previste dal presente decreto ogni qualvolta l'Ufficio Comunale Statistico Economico dell'Agricoltura lo riterrà necessario.

Comunque, al fine di regolarizzare la loro posizione, gli stessi produttori debbono presentarsi all'U.C.S.E.A. suddetto entro e non oltre 15 giorni dall'ultimata lavorazione delle olive.

Art. 4.

La consegna dell'olio agli oliai del popolo deve essere effettuata nei modi e nei termini che saranno stabiliti dall'U.N.S.E.A. a mezzo dei propri Uffici provinciali, d'intesa con i Consorzi agrari, sentiti i Comitati provinciali dell'agricoltura.

I gestori dei frantoi hanno l'obbligo di provvedere alla custodia e alla conservazione dell'olio prodotto nei propri stabilimenti fino a quando non verrà ritirato dagli aventi diritto per essere consegnato ai centri di raccolta, al netto delle eventuali trattenute previste per il fabbisogno aziendale o familiare.

3. — *Vincolo delle morchie e dei fondami, delle sanse e disciplina della produzione degli olii di sansa e rettificati.*

Art. 5.

Sono vincolati, presso i produttori a qualsiasi titolo, i sottoprodotti comunemente denominati morchie e fondami.

Art. 6.

La raccolta e la distribuzione dei residui della torchiatura delle olive, comunemente denominati sanse (detriti della drupa, tritume di mandorle, frantumi di noccioli), ed i residui della lavorazione delle sanse stesse per levigazione al frullino (buccette, polpe), siano essi di produzione nazionale od importati dall'estero, nonchè la produzione e la distribuzione degli olii comunque ottenuti dalla lavorazione delle sanse, sono regolate dalle norme e con le modalità di cui al decreto Ministeriale 16 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1944, n. 71.

Art. 7.

Gli olii rettificati ottenuti dalla lavorazione degli olii lampanti, lavati, scaldati e d'inferno, nonchè degli olii al solvente e di rimacina a bassa acidità, sono vin-

colati presso gli stabilimenti di produzione a disposizione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione e debbono essere denunciati il 1° e il 15 di ogni mese dal Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse all'Alto Commissariato dell'alimentazione, agli Uffici Provinciali Statistico-Economici dell'Agricoltura e ai Consorzi agrari provinciali competenti per territorio.

4. — *Accertamento e reperimento della produzione olivicola ed olearia. Organizzazione ed esecuzione delle operazioni di ammasso.*

Art. 8.

L'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura ed i suoi Uffici provinciali e comunali debbono provvedere, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, all'accertamento e reperimento delle olive e dell'olio, al controllo delle denuncie previste dal precedente art. 3, alla organizzazione delle operazioni relative al conferimento dell'olio agli oliai del popolo ed al controllo circa l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Tutte le attribuzioni previste dalla legge 2 dicembre 1940, n. 1792, che non rientrano fra quelle menzionate nel comma precedente, sono devolute ai Consorzi agrari ed alla loro Federazione.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento della produzione di olive e di olio di ciascuna azienda, l'U.N.S.E.A. ed i suoi Uffici provinciali e comunali terranno conto della consistenza degli impianti, della produzione media delle olive e della resa in olio delle stesse al frantoio.

L'Ufficio Comunale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.C.S.E.A.) notifica ai singoli produttori i quantitativi di olio accertati ai fini della consegna del prodotto agli oliai del popolo.

Contro le determinazioni dell'U.C.S.E.A. sull'entità della produzione conseguita, gli interessati possono presentare entro dieci giorni dalla data di avvenuta notifica, ricorso al Comitato provinciale dell'agricoltura che si pronunzierà in via definitiva nel termine massimo di quindici giorni.

L'omessa notifica, le comunicazioni, le impugnative, le accettazioni e decisioni di cui ai precedenti comma, non liberano i produttori o detentori dagli obblighi previsti dall'art. 1 del presente decreto.

5. — *Disciplina della lavorazione e del commercio delle olive.*

Art. 10.

E' fatto divieto di acquistare olive destinate alla oleificazione da parte di chi non provveda direttamente alla loro lavorazione nel frantoio da esso gestito e non sia provvisto della licenza di esercizio di cui al successivo art. 14.

I produttori di olive destinate alla oleificazione che non provvedano alla molitura in frantoi propri o di terzi e che effettuino, invece, la vendita parziale o totale delle olive medesime, sono ritenuti responsabili del conferimento all'ammasso dell'olio proveniente dalle stesse, fino a che non abbiano provveduto a comunicare agli U.P.S.E.A. competenti per territorio:

a) i quantitativi di olive venduti;

b) le generalità e il domicilio proprio e dell'acquirente;

c) il prezzo realizzato;

d) l'ubicazione del frantoio presso cui le olive verranno lavorate.

Tale comunicazione deve essere effettuata entro due giorni da quello della stipulazione del contratto, mediante dichiarazione verbale del produttore, cui l'U.C.S.E.A. rilascerà ricevuta, o a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di compra-vendita di olive destinate alla oleificazione, il vincolo giuridico di cui al precedente art. 1 s'intende trasferito, a tutti gli effetti, dal produttore all'acquirente che si assume l'obbligo di destinare le olive acquistate alla frangitura e di conferire il prodotto all'ammasso, senza diritto ad alcuna trattenuta.

L'U.C.S.E.A. del luogo dove le olive sono state prodotte provvede a rilasciare all'acquirente — dietro presentazione da parte dello stesso di un documento comprovante la sua identità di gestore di frantoio autorizzato a lavorare — apposita bolletta di accompagnamento e, nel caso di trasferimento fuori Comune, a comunicare all'U.C.S.E.A. nel cui territorio ha sede lo stabilimento presso il quale le olive saranno lavorate, le generalità dell'acquirente, il quantitativo di olive trasferite e l'ubicazione del frantoio presso cui si provvederà alla frangitura.

Art. 11.

Nel caso in cui il frantoio si trovi in Comune diverso da quello di produzione, tutti i trasporti di olive destinate alla oleificazione, effettuati dai produttori o per loro conto, dal luogo di produzione al frantoio, debbono essere muniti di apposita bolletta di accompagnamento da rilasciarsi a cura dell'U.C.S.E.A. del Comune di produzione, su richiesta degli interessati. Detto Ufficio all'atto del rilascio della bolletta, comunica all'U.C.S.E.A. del Comune dove ha sede lo stabilimento di lavorazione, le generalità del produttore ed il quantitativo di olive trasferito.

Le bollette di accompagnamento di cui al comma precedente, nonchè quelle previste dall'art. 10, con la immissione del prodotto nel frantoio debbono essere ritirate dal gestore del frantoio stesso, il quale provvede a restituirle all'U.C.S.E.A. insieme alla documentazione di cui al successivo art. 17.

Art. 12.

E' vietato il trasferimento fuori Provincia delle olive destinate alla oleificazione, salvo nei casi di Provincie contermini e limitatamente alle produzioni conseguite nelle zone marginali delle Provincie medesime, laddove le attrezzature esistenti non consentono la lavorazione del prodotto.

I trasferimenti previsti dal precedente comma restano comunque subordinati alle decisioni del Comitato provinciale dell'agricoltura che, caso per caso e soltanto quando il trasferimento debba farsi nell'interesse dei produttori, ne accerteranno la indispensabilità, sentito il parere dell'U.P.S.E.A. competente.

L'U.P.S.E.A. della Provincia di produzione, su decisione favorevole del Comitato provinciale dell'agri-

coltura, rilascerà bolletta di accompagnamento per il trasferimento del quantitativo di olive autorizzato e darà notizia del trasferimento stesso all'U.P.S.E.A. della Provincia di destinazione, precisando il nome del produttore, la località di destinazione e il frantoio dove le olive dovranno essere lavorate.

Art. 13.

Per la campagna olivicola 1946-47 è autorizzata la preparazione in salamoia per il consumo diretto soltanto delle olive da tavola appartenenti alla varietà « Ascolana », limitatamente al territorio delle Marche, nonchè alle varietà « Cerignola », « Spagna », « Sant'Agostino » e « Andria » limitatamente alle provincie di Bari e Foggia.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con l'Alto Commissariato dell'alimentazione, ha facoltà di autorizzare, in via eccezionale, nei soli casi di riconosciuta necessità, l'impiego per la salamoia di quantitativi, ristretti alla minima entità possibile, di olive da tavola di altre varietà oltre quelle sopra indicate, su proposta degli ispettori agrari delle Provincie produttrici, i quali, sentito il parere del Comitato provinciale dell'agricoltura, sono tenuti a indicare, entro il 15 novembre, i quantitativi di ogni singola varietà di olive da tavola per i quali, tenuto conto dei criteri restrittivi suddetti, si ritiene di poter concedere l'autorizzazione alla preparazione in salamoia.

I produttori di olive da tavola di cui al 1° comma del presente articolo e, limitatamente ai quantitativi che verranno stabiliti, i produttori di olive delle varietà di cui al 2° comma, che intendano effettuarne direttamente la preparazione per la successiva vendita, devono essere preventivamente autorizzati dall'U.P.S.E.A. cui, entro il 15 dicembre, debbono avanzare richiesta specificando:

a) le generalità del richiedente;

b) il Comune e la località di produzione e di lavorazione;

c) la varietà e la quantità delle olive.

I produttori di olive di cui al primo comma ed i produttori delle varietà di cui al comma secondo che intendano effettuare la vendita del prodotto allo stato naturale, limitatamente ai quantitativi stabiliti, debbono essere preventivamente autorizzati dall'U.P.S.E.A. al quale, entro il 15 dicembre, debbono avanzare richiesta specificando:

a) le generalità del produttore;

b) il Comune e la località di produzione delle olive;

c) le generalità dell'acquirente e lo stabilimento presso il quale le olive dovranno essere preparate per il consumo diretto;

d) la varietà e la quantità delle olive.

Qualora le richieste per l'impiego alla salamoia delle varietà di olive di cui al comma secondo superino complessivamente il quantitativo stabilito, l'U.P.S.E.A. provvede a ripartire proporzionalmente detto quantitativo tra i singoli richiedenti.

Per le olive che debbono essere lavorate in Provincia diversa da quella di produzione, il gestore dello stabilimento di lavorazione deve chiedere l'autorizzazione di trasferimento all'U.P.S.E.A. della Provincia di produzione.

Detto Ufficio rilascia una bolletta che deve accompagnare il prodotto dalla zona di produzione allo stabilimento di lavorazione e che deve essere immediatamente ritirata ed annullata dal gestore dello stabilimento predetto. Tale bolletta deve essere inviata, entro due giorni da quello in cui è avvenuto il ritiro, all'U.P.S.E.A. della Provincia nella quale ha sede lo stabilimento di lavorazione.

6. — *Disciplina dell'esercizio dei frantoi.*

Art. 14.

L'esercizio di tutti i frantoi, da chiunque gestiti, è subordinato alla concessione di una licenza da rilasciare dal prefetto in base alle proposte che saranno formulate dal Comitato provinciale dell'agricoltura di intesa, per quelli a carattere industriale, con l'Ispettorato dell'industria.

Nelle domande per ottenere la licenza di esercizio, da presentare redatte in carta semplice al Comitato provinciale dell'agricoltura entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, debbono essere indicati:

a) nome, cognome, parternità e indirizzo del richiedente;

b) la potenzialità media oraria e giornaliera del frantoio;

c) se il frantoio è azionato da forza meccanica o animale;

d) il numero, le caratteristiche e la potenzialità lavorativa delle presse;

e) se la lavorazione viene effettuata per conto proprio, di terzi o misto;

f) la capacità di conservazione delle olive, espressa in quintali;

g) la capacità di conservazione dell'olio espressa in quintali e la specie e il numero dei recipienti di conservazione (cisterne, zirri, orci, ecc.).

Art. 15.

Nella concessione della licenza di cui all'articolo precedente deve tenersi conto, per ciascuna zona, della entità della produzione da lavorare e della capacità lavorativa delle attrezzature per modo da garantire, con gli impianti autorizzati a funzionare, la tempestiva e completa lavorazione delle olive.

La licenza può essere negata quando:

a) il gestore del frantoio si sia reso colpevole, nelle campagne precedenti, di infrazioni alle norme relative alla disciplina olearia;

b) il frantoio, a causa della sua ubicazione, non dia la possibilità di un efficace controllo tecnico ed amministrativo sulla lavorazione delle olive e sulla conservazione e consegna dell'olio;

c) l'attrezzatura tecnica del frantoio non sia tale da assicurare la razionale lavorazione delle olive;

d) il funzionamento del frantoio si renda superfluo in relazione alla quantità di olive da lavorare.

Art. 16.

Presso i frantoi di qualsiasi categoria deve essere istituito un registro di carico e scarico delle olive immesse e lavorate e dell'olio e delle sanse prodotte, i cui fogli numerati debbono essere preventivamente vistati dal prefetto.

Il gestore del frantoio è responsabile della regolare tenuta del predetto registro, dal quale debbono risultare l'indicazione giornaliera delle singole partite di olive portate al frantoio per la lavorazione, i nominativi dei proprietari, la data e la quantità delle olive lavorate e la quantità dell'olio e delle sanse prodotte.

Alla fine di ciascuna settimana con decorrenza dall'inizio della lavorazione, il gestore del frantoio deve presentare all'U.C.S.E.A. due copie dell'elenco completo delle registrazioni effettuate.

Alle copie dell'elenco devono essere allegate le denuncie di cui al successivo art. 17.

L'invio delle notizie di cui al presente articolo sostituisce, a tutti gli effetti, la denuncia quindicinale prevista dal secondo comma dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1940, n. 1792.

Art. 17.

Appena terminata la molitura di ogni singola partita di olive, il gestore del frantoio cura la compilazione delle denuncie di produzione insieme con il produttore o chiunque abbia titolo per disporre dell'olio e trattiene le denuncie stesse, annotando nel registro di carico e scarico gli estremi dei documenti di riconoscimento presentati e rilasciando agli aventi diritto regolare ricevuta.

Dette denuncie, a cura del gestore del frantoio, debbono essere rimesse a fine di ogni settimana all'U.C.S.E.A. insieme all'elenco delle registrazioni effettuate sul registro di carico e scarico.

E' fatto divieto al gestore del frantoio di immettere nello stabilimento olive provenienti da altro Comune o da altra Provincia sprovviste della prescritta bolletta di accompagnamento.

Art. 18.

E' fatto divieto al gestore del frantoio di consegnare al produttore l'olio ricavato dalle olive lavorate senza la presentazione da parte dell'interessato:

a) dell'autorizzazione all'esonero per i quantitativi di olio a lui spettanti per i consumi familiari ed aziendali,

b) dell'autorizzazione a ritirare i quantitativi di olio destinati ai centri di raccolta.

Le autorizzazioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) vengono rilasciate al produttore dall'U.C.S.E.A in duplice copia di cui una deve essere trattenuta dal gestore del frantoio per legittimare l'uscita dell'olio e la consegna dello stesso agli aventi diritto, mentre l'altra deve essere utilizzata dal produttore per legittimare i trasporti dell'olio e l'eventuale detenzione del quantitativo di prodotto destinato all'ammasso, nel caso in cui il magazzino del produttore medesimo sia stato costituito come magazzino fiduciario.

Sulle autorizzazioni suddette il gestore del frantoio deve annotare il giorno e l'ora dell'uscita del prodotto dal proprio stabilimento.

Dette autorizzazioni debbono essere restituite all'U.C.S.E.A. dal gestore del frantoio insieme alla documentazione di cui al secondo comma del precedente art. 17, dal produttore il giorno successivo all'avvenuto trasporto dell'olio e, nel caso di esistenza di magazzino fiduciario, non appena lo stesso sia stato sgombrato dal prodotto.

Art. 19.

La licenza di esercizio, rilasciata a norma del precedente art. 14, deve essere immediatamente revocata dal prefetto, per l'intera campagna, qualora il gestore del frantoio non ottemperi in tutto o in parte alle disposizioni e agli obblighi di cui al presente decreto.

All'atto della constatazione dell'infrazione l'autorità di polizia che ha accertato l'inadempienza provvederà ad apporre i sigilli allo stabilimento.

Qualora le esigenze della lavorazione delle olive lo richiedano il prefetto può affidare la gestione dei frantoi, ai quali sia stata negata o revocata la licenza, al Consorzio agrario provinciale od alla Azienda gestione elaiopolii. Lo stesso prefetto, ove non sia di pregiudizio per la completa e tempestiva lavorazione delle olive, può ordinare l'osservanza di determinati turni di lavoro, vietando il funzionamento dei frantoi nelle ore notturne.

7. — *Esoneri e svincoli.*

Art. 20.

I quantitativi di olio prodotti nella campagna 1946-47 che possono essere ritirati dal frantoio e trattenuti per il fabbisogno alimentare in esenzione dall'obbligo di conferimento agli oliai del popolo sono stabiliti nelle seguenti misure massime per ciascuna delle categorie appresso indicate:

a) coltivatori manuali di aziende olivicole di cui siano proprietari o enfiteuti, usufruttuari o affittuari (coltivatori diretti): kg. 15 di olio per il coltivatore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

b) conduttori di aziende olivicole, di cui siano proprietari o enfiteuti, usufruttuari o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria, o a colonia parziaria o in compartecipazione) che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda (anche se non residenti stabilmente nel luogo di produzione): kg. 13,500 di olio per conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi comprese non più di due persone di servizio;

c) mezzadri, coloni parziari, compartecipanti delle aziende olivicole: kg. 15 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

d) salariati fissi e obbligati addetti alle aziende olivicole quando sia prevista per patto di lavoro la corresponsione di olio: kg. 15 di olio per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico.

I conduttori di aziende olivicole possono trattenere:

e) per i dirigenti e impiegati che risiedono stabilmente presso le aziende stesse e vi esplicano continuamente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecniche, di concetto o di ordine: kg. 11 di olio per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, compresa non più di una persona di servizio.

Art. 21.

Per le convivenze che conducono direttamente aziende olivicole in proprietà, in enfiteusi, in usufrutto o in affitto, sono stabiliti i seguenti quantitativi di olio che possono essere trattenuti o ritirati dal frantoio in esenzione dall'obligo del conferimento all'ammasso:

a) per i conviventi che attendono manualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni: kg. 15 a testa;

b) per i conviventi che vi attendono con opera direttiva: kg. 11 a testa;

c) per ciascuno degli altri conviventi: kg. 7,500 a testa.

Art. 22.

Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di olio per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo proprio e familiare è stabilito in kg. 11 a testa per gli appartenenti alle categorie di cui all'art. 20, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ed all'art. 21, lettera *a*).

Conseguentemente gli aventi diritto di cui al comma precedente, quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di olio pari a kg. 11 a persona o compreso tra i kg. 11 e kg. 15 devono considerarsi approvvigionati in grassi per un'intera annata e perdono il diritto di usufruire per 12 mesi dei buoni per l'olio e grassi solidi delle carte annonarie normali e supplementari.

Art. 23.

Il quantitativo massimo di olio che, ai sensi degli articoli 20, 21, 24 ultimo comma e 26 può essere trattenuto per il fabbisogno alimentare degli aventi diritto i quali nella campagna 1946-47 abbiano macellato o macellino suini per il consumo familiare o siano autorizzati a trattenere burro, è ridotto, secondo i casi, da kg. 15 a kg. 11, da kg. 13,500 a kg. 10, da kg. 11 a kg. 9 e da kg. 7,500 a kg. 6.

Ai soli effetti della determinazione dei quantitativi di olio da trattenere, a' termini del presente articolo, gli aventi diritto sono tenuti a dichiarare agli U.C.S.E.A. se abbiano macellato o siano per macellare suini per il consumo familiare, durante la campagna 1946-47.

Gli Uffici annonari comunali hanno l'obbligo di comunicare il 1° e il 15 di ogni mese agli U.C.S.E.A. lo elenco nominativo di coloro che abbiano macellato suini per il consumo famigliare nella campagna 1946-47 affinchè gli U.C.S.E.A. medesimi possano provvedere a concedere l'esonero e lo svincolo dell'olio per il fabbisogno alimentare di tali « produttori misti » o a disporre il conferimento agli oliai del popolo della maggiore quantità di olio già esonerata o svincolata nel caso in cui la macellazione dei suini sia avvenuta posteriormente alla concessione dell'esonero o svincolo dell'olio.

Art. 24.

Non hanno diritto all'esonero dall'obbligo del conferimento e allo svincolo dell'olio:

a) i proprietari di fondi olivati dati in affitto o enfiteusi, anche se i relativi contratti prevedano il pagamento del canone in natura;

b) coloro che non risultino di avere partecipato effettivamente alla produzione di tale derrata per il raccolto stesso in una delle qualità previste dal comma *a*), *b*), *c*) ed *e*), dell'art. 20, da una data anteriore al 30 giugno 1946;

c) coloro che hanno in affitto piante di olivo e non il terreno su cui sono coltivate, laddove per consuetudine non vige tale sistema di conduzione;

d) coloro che producono olio facendo molire per proprio conto olive acquistate presso terzi;

e) coloro che ricevano olio in pagamento di qualsiasi prestazione o lo ottengano in qualunque altro modo non previsto dagli articoli 20, 21, 25, 26, 27, 28 e 29.

L'esonero dall'obbligo del conferimento dell'olio non è concesso a società anonime conduttrici di aziende agricole aventi coltivazione di olivi; in tal caso solamente il dirigente della società è equiparato al produttore.

Art. 25.

Qualora l'azienda agricola con coltivazione di olivi, condotta da enti religiosi o da istituti in genere, fornisca per consuetudine olio a convivenze con essi direttamente collegate, può essere concesso lo svincolo dell'olio nei confronti dei componenti tali convivenze nella misura prevista dal tesseramento nella provincia di residenza delle convivenze stesse.

Art. 26.

Ai coloni e mezzadri dell'azienda olivata costituita da più unità poderali, che per avversità stagionali abbiano ottenuto nella singola unità poderale una produzione inferiore al normale e comunque insufficiente per poter trattenere per sè e per i componenti la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico, i quantitativi di olio di cui al comma *c*) dell'art. 20, può essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un corrispettivo di olio sufficiente al raggiungimento del quantitativo di kg. 11 a persona. Qualora si tratti invece di coloni e mezzadri facenti parte di aziende olivate le cui unità poderali non abbiano normalmente una produzione olearia sufficiente alla copertura del fabbisogno familiare, può essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un quantitativo di olio sufficiente al raggiungimento di kg. 7,500 di olio per il coltivatore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi.

Lo svincolo concesso ai coloni e mezzadri insufficientemente produttori porta come conseguenza il ritiro dei tagliandi olio e grassi solidi della carta annonaria per 12 mesi.

Art. 27.

Ai capi operai dei frantoi ed agli operai frantoiani per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro viene riconosciuto il diritto di ottenere lo svincolo di kg. 0,900 di olio per ogni settimana di prestazione di opera nel frantoio, fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 15, limitatamente alle persone dei capi operai e degli operai frantoiani.

Agli effetti del ritiro dei buoni della carta annonaria relativi all'olio od ai grassi solidi, il quantitativo di olio globalmente svincolato a favore degli operai predetti è computato per la metà.

Qualora però tale quantitativo globale di olio raggiunga kg. 11 (limite di autosufficienza) i capi fran-

toio e gli operai frantoiani devono considerarsi approvvigionati in grassi per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per 12 mesi dei buoni della carta annonaria relativi all'olio ed ai grassi solidi.

Art. 28.

Ai pastori delle aziende agricole con coltivazione di olivi, viene riconosciuto il diritto allo svincolo di kg. 13,500 di olio limitatamente alle persone degli stessi e previa asportazione dei buoni della carta annonaria relativi all'olio ed ai grassi solidi per 12 mesi.

Art. 29.

Agli operai ed alle operaie addetti al lavoro di raccolta delle olive viene riconosciuto il diritto, solo nei casi in cui sia esplicitamente prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di kg. 0,900 di olio per ogni settimana di prestazione di opera per la raccolta delle olive, fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 15, limitatamente alla persona dell'operaio o dell'operaia.

Agli effetti del ritiro dei buoni della carta annonaria relativi all'olio ed ai grassi solidi, il quantitativo di olio globalmente svincolato a favore degli operai predetti è computato per la metà.

Qualora però tale quantitativo globale di olio raggiunga kg. 11 (limite di autosufficienza) gli operai e le operaie addetti al lavoro di raccolta delle olive devono considerarsi approvvigionati in grassi per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per 12 mesi dei buoni della carta annonaria relativi all'olio ed ai grassi solidi.

Il controllo delle settimane di lavoro è effettuato dagli Uffici Comunali Statistico-Economici dell'Agricoltura.

Art. 30.

Il conduttore di aziende olivicole avente diritto all'esonero, che risiede in Provincia diversa da quella di produzione, può essere autorizzato dall'U.P.S.E.A. a trasportare nella Provincia di residenza l'olio spettante oppure, qualora lo richieda, può essere autorizzato a prelevare tale olio sull'ammasso della Provincia di residenza qualora ne abbia disponibilità, previo conferimento all'ammasso della Provincia di produzione del quantitativo di olio spettantegli per il fabbisogno proprio e familiare.

Art. 31.

Agli effetti del presente decreto s'intende:

a) esonerato l'olio che il produttore, dopo documentazione del diritto all'esonero dal conferimento all'ammasso, può con l'autorizzazione dell'U.P.S.E.A. ritirare e trattenere sul quantitativo totale dell'olio prodotto;

b) svincolato, l'olio che gli aventi diritto allo svincolo, ai sensi del presente decreto, possono ottenere dall'ammasso dopo regolare conferimento e previo pagamento del prezzo fissato per la vendita dall'ammasso all'assegnatario.

Le richieste di esonero e di svincolo devono essere presentate dagli interessati agli U.C.S.E.A. entro il termine che verrà stabilito dagli Uffici suddetti, termine che dovrà essere reso noto con un preavviso minimo di giorni 15.

Gli Uffici Provinciali Statistico-Economici dell'Agricoltura hanno l'obbligo di trasmettere, il 1° e il 15 di ogni mese, alle Sezioni provinciali dell'alimentazione delle Provincie, nelle quali risiedono coloro che hanno beneficiato dell'esonero o dello svincolo, i quantitativi di olio, l'elenco nominativo di detti beneficiari con la indicazione per ciascuno di essi del quantitativo di olio esonerato o svincolato in suo favore.

8. — *Vigilanza e sanzioni.*

Art. 32.

Gli Uffici centrali e periferici dell'U.N.S.E.A. hanno facoltà di eseguire, nei modi e con i mezzi legali, sopraluoghi presso le aziende produttrici, i frantoi, i locali di deposito, gli stabilimenti di estrazione dell'olio al solvente e di rettificazione, nonchè di fare obbligo ai singoli produttori di presentarsi presso la propria sede.

Art. 33.

Le trasgressioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma del regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245 e successive modificazioni.

Art. 34.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative all'ammasso dell'olio che comunque non contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Disposizioni transitorio.

Art. 35.

E' abrogato il decreto Ministeriale 22 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1946, n. 133-2, recante norme per la chiusura delle operazioni di ammasso dell'olio della campagna 1945 e per l'acquisto da parte dell'Alto Commissariato dell'alimentazione delle eventuali disponibilità di prodotto economizzato dai produttori sulle trattenute familiari e aziendali.

Art. 36.

Alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le ditte, già incaricate dall'Alto Commissariato dell'alimentazione al reperimento dell'olio a norma del decreto Ministeriale 22 maggio 1946, debbono inviare denuncia ai locali Uffici Provinciali Statistico-Economici dell'Agricoltura (U.P.S.E.A.) delle partite di olio che, reperite secondo le disposizioni impartite dall'Alto Commissariato dell'alimentazione nel giorno dell'entrata in vigore del presente provvedimento, risultino ancora non trasferite alle Provincie assegnatarie.

La suddetta denuncia, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere indirizzata agli Uffici Provinciali Statistico-Economici dell'Agricoltura, nella cui circoscrizione sono giacenti le partite di olio reperite e, per conoscenza, all'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (via G. Borsi n. 9 - Roma).

Nella denuncia stessa devono essere chiaramente indicate le generalità del detentore dell'olio, il quanti-

tativo corrispondente espresso in chilogrammi e l'ubicazione del magazzino nel quale il prodotto è custodito, precisando il Comune, la via e il numero civico.

L'U.N.S.E.A. dovrà inviare il riepilogo delle denuncie ricevute al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e all'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Art. 37.

Il trasporto verso le Provincie assegnatarie delle partite di olio di cui all'articolo precedente, sarà effettuato con bolletta di accompagnamento, rilasciata di volta in volta dall'U.P.S.E.A. competente, previa autorizzazione dell'Alto Commissariato della alimentazione, da comunicarsi per tramite dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1946

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

Il Ministro ad interim *per l'alimentazione*
ALDISIO

(3479)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pavullo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale 17 maggio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Pavullo (Modena), di un mutuo di L. 3.536.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1945.

(3280)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Loreto (Ancona), di un mutuo di L. 1.100.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3276)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Novi Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 18 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Novi Ligure (Alessandria), di un mutuo di L. 4.400.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3277)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 27 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Torre Annunziata (Napoli), di un mutuo di L. 10.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3278)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casale Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 19 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Casale Monferrato (Alessandria), di un mutuo di L. 326.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3279)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mirandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 2 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Mirandola (Modena), di un mutuo di L. 1.100.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3281)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lama Mocogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 17 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Lama Mocogno (Modena), di un mutuo di L. 440.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3282)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fanano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 30 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Fanano (Modena), di un mutuo di L. 960 000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3283)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gualdo Tadino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 7 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Gualdo Tadino (Perugia), di un mutuo di L. 920.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3284)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Voghera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 2 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Voghera (Pavia), di un mutuo di L. 2.400.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3285)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Treviso

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 9342 in data 31 ottobre 1946, l'architetto Cesare Perusini è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Treviso.

(3483)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 ottobre 1946 - N. 225

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	81,70
Id. 3,50 % 1902	84,40
Id. 3 % lordo	70 —
Id. 5 % 1935	92 —
Redimibile 3,50 % 1934	78,625
Id. 5 % 1936	92 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	96,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,975
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91 20
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,05
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,275
Id. 5 % convertiti 1951	97,10

Media dei cambi e dei titoli del 31 ottobre 1946 - N. 226

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400 70

Rendita 3,50 % 1906	81,60
Id. 3,50 % 1902	84,20
Id. 3 % lordo	70 —
Id. 5 % 1935	91,95
Redimibile 3,50 % 1934	78,45
Id. 5 % 1936	92,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,225
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,10
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,325
Id. 5 % convertiti 1951	97,075

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per esami a 14 posti di alunno d'ordine in prova della carriera d'ordine del Ministero della marina mercantile (gruppo C - grado 13°).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 868, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, e il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Visto il regio decreto 5 settembre 1940, n. 1338, con il quale sono state riordinate le tabelle organiche dell'Amministrazione centrale della marina mercantile;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai pubblici concorsi con l'esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con foglio n. 79168/12106.2.20/1/1.3.1 in data 20 settembre 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 14 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero della marina mercantile (gruppo C, grado 13°).

A detto concorso sono ammesse a partecipare le donne.

Sono riservati sette posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, sottoscritte dall'aspirante, redatte su carta da bollo da L. 12, corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero della marina mercantile (Divisione affari generali e personale) entro il 60° giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano e coloro che dimostrino — con un certificato dell'autorità militare — di essere richiamati in servizio militare hanno la facoltà di produrre, nel termine predetto, la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione oltre il loro nome, cognome e paternità, anche il recapito e debbono elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Debbono infine dichiarare se abbiano già partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

Gli aspiranti che non risiedono in territorio metropolitano debbono indicare il loro recapito nel territorio dello Stato, per le comunicazioni che l'Amministrazione reputi opportuno fare quivi.

I candidati debbono indicare nella domanda se intendono sostenere esami facoltativi di lingue estere. Non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4 e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 35.

Il detto limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, e, pertanto, il limite massimo di età per detti concorrenti, in base alla norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, è fissato in 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente bando siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato o appartengano al personale civile non di ruolo comunque denominato, ovvero al personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno cinque anni di lodevole servizio.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) originale o copia autentica del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei titoli di studio equipollenti ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054; oppure della licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro statali o pareggiate.

Sono pure validi ai fini dell'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica oppure di licenza del trennio preparatorio delle scuole o di istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici o di ammissione a scuola media superiore o di licenza di scuola professionale di 2° grado.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16 legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto;

4) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedente residenza entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

5) certificato, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore del tribunale, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, oppure copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 16 sulla prima facciata e da L. 12 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra dell'Africa Orientale, o della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'avere partecipato ad operazioni di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra; in quest'ultimo caso, però, la dichiarazione medesima, che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla con-

forme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

9) stato di famiglia di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto (su carta da bollo da L. 8), da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 12 da annullarsi dall'ufficio del bollo straordinario), con firma autenticata dal sindaco o da un notaio qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. La firma del sindaco o del notaio deve essere legalizzata rispettivamente dal prefetto ovvero dal presidente del tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del tribunale o dal prefetto non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrativa residente nel comune di Roma.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 2), 8), 9).

Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero della marina mercantile.

I concorrenti appartenenti al personale civile non di ruolo comunque denominato ed il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con almeno cinque anni di servizio, dovranno produrre agli effetti dell'esenzione dal limite massimo di età un rapporto informativo rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3), 4), 7) e 8) del presente articolo, un certificato rilasciato (su carta da bollo da L. 8) dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre in carta libera i documenti e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate oltre il termine di cui all'art. 2 nè di quelle insufficientemente documentate.

Peraltro l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 8.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera d'ordine del Ministero della marina mercantile.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, sarà composta come segue:

un funzionario di grado non inferiore al 6°, presidente;

due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore all'8°, membri;

un funzionario di grado non inferiore al 9°, eserciterà le funzioni di segretario.

Occorrendo, la Commissione sarà integrata con due o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere e di stenografia.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero della marina mercantile od altra sede che sarà tempestivamente indicata, e consteranno delle prove scritte e della prova orale specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno inizio, non prima del 30° giorno non festivo dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per le prove grafiche di cui al punto 3) dell'unito programma, la votazione risulterà dalla media delle singole votazioni in ognuna delle quali il candidato dovrà riportare un punto non inferiore a sei decimi.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La prova facoltativa di lingue estere è limitata alle lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.

Per ognuna di esse verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0.30.

Per la prova facoltativa di stenografia verrà assegnato un coefficiente da 0.30 a 1.

Detti coefficienti saranno aggiunti alla votazione complessiva riportata negli esami obbligatori. Per l'assegnazione di detti coefficienti il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, aumentata degli eventuali coefficienti per le prove facoltative.

Nella formazione della graduatoria di merito dovrà essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

c) ove con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*), non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra, o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra, o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel bollettino del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di alunno d'ordine.

I vincitori del concorso ex combattenti o congiunti di caduti in guerra o cittadini deportati dal nemico saranno invece nominati, dopo il predetto periodo di prova, al grado 12° con le modalità di cui all'art. 12 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, all'art. 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27, al regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, al regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, ed al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Coloro, che allo scadere del periodo di prova, fossero, invece, ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina di alunno d'ordine con riserva di anzianità.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 15.

Agli alunni d'ordine in prova compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe (dal luogo di residenza nella Repubblica, ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro che al momento della nomina risiedono all'estero).

Dal giorno dell'assunzione in servizio ad essi sarà corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 13° di gruppo *C* ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945. Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 16.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsto dai precedenti articoli, valgono in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1946

Il Ministro: ALDISIO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte obbligatorie.

1. — Componimento di lingua italiana su facile tema che valga, però, a rassicurare della conoscenza da parte del candidato delle regole di grammatica e di sintassi.

Durata dell'esame sei ore.

2. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Durata dell'esame sei ore.

3. — Compilazione di un prospetto statistico che servirà anche da saggio calligrafico (ore tre).

Per tale prova verranno assegnate due distinte votazioni: una per la compilazione del prospetto e l'altra per la calligrafia.

Copiatura a macchina (minuti dieci).

4. — Prova facoltativa di lingue estere. Traduzione dalla lingua estera in italiano da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica.

Durata dell'esame ore quattro.

5. — Prova facoltativa di stenografia. (Il candidato deve dar prova di saper stenografare alla velocità di parole 80 al minuto primo e leggere correttamente lo stenoscritto).

Durata dell'esame, minuti quindici.

Prova orale.

Durata della prova: mezz'ora per ciascun candidato.

1. — Elementi di aritmetica e geometria.

2. — Elementi di statistica.

3. — Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.

4. — Elementi di storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri.

5. — Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Cenni particolari sull'ordinamento amministrativo dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile.

6. — Nozioni sull'ordinamento degli archivi.

7. — Prova facoltativa di lingue estere: lettura e traduzione in italiano di un brano delle lingue straniere indicate per gli esami scritti.

Roma, addì 3 ottobre 1946

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti addì 23 ottobre 1946
Registro Marina mercantile n. 1, foglio n. 277.

(3477)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.